

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2226/88 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1988

che fissa le qualità tipo di alcuni cereali e di alcune categorie di farine, semole e semolini, nonché le norme applicabili per la fissazione dei prezzi d'entrata di tali categorie di prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2221/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione <sup>(3)</sup>,

considerando che i prezzi d'entrata dell'avena, delle farine, semole e semolini di cui all'articolo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 devono corrispondere a determinate qualità tipo;

considerando che occorre che le qualità tipo per le quali sono fissati tali prezzi corrispondano nella misura del possibile alle qualità medie dei suddetti prodotti nella Comunità;

considerando che i prezzi d'entrata delle farine, semole e semolini devono essere fissati in modo da raggiungere i prezzi indicativi dei cereali di base e da assicurare una protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che questi obiettivi possono essere raggiunti mediante la fissazione di un prezzo d'entrata che tenga conto del costo di fabbricazione di tali prodotti e di un adeguato livello di protezione dell'industria di trasformazione;

considerando che il costo di fabbricazione può essere determinato aggiungendo al valore del cereale un importo rappresentante in particolare il margine di macinazione e detraendo dal totale così ottenuto, secondo il caso, il valore fissato forfettariamente, dei cascami, delle semole o delle farine di qualità inferiore, ottenuti dalla macinazione;

considerando tuttavia che per la fissazione del prezzo di entrata delle semole e semolini di frumento tenero occorre basarsi sul rapporto medio, stabilito forfettariamente, esistente fra il prezzo della farina di frumento ed i prezzi di tali prodotti sui mercati della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata dell'avena è definita nel modo seguente:

- a) avena sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti vivi, del colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'avena raccolta nella Comunità in condizioni normali;
- b) tenore di umidità: 14 %;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 3 %, di cui:
  - percentuale di impurità relative ai chicchi: 2 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi di altri cereali e i chicchi intaccati da parassiti),
  - percentuale di altre impurità: 1 % (per altre impurità si intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti morti);
- d) peso specifico: 49 chilogrammi per ettolitro.

*Articolo 2*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del miglio è definita nel modo seguente:

- a) miglio corrispondente alla qualità media del miglio prodotto in Argentina;
- b) tenore di umidità: 13 %;
- c) percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta: 17 %, di cui:
  - percentuale di chicchi spezzati e chicchi decorticati: 15 %,
  - percentuale di altre impurità: 2 % (per altre impurità s'intendono i semi di erbacce, i chicchi avariati, le impurità propriamente dette, le pule, gli insetti morti ed i frammenti di insetti).

,87013330

*Articolo 3*

La qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata del grano saraceno corrisponde alla qualità del grano saraceno prodotto nella Repubblica sudafricana di grado 2 secondo la definizione commerciale corrente.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 85 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU n. C 139 del 30. 5. 1988, pag. 7.